



Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO

SETTORE DOTTORATI E MASTER

Dirigente Giuseppa Locci

Funzionario responsabile Monica Melis

MODIFICA ART. 12, COMMA 5, REGOLAMENTO DEI
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CAGLIARI, EMANATO CON D.R. N. 946
DEL 5.7.2013, E S.M.I.

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012, e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*, e in particolare l'art. 4, come modificato dall'art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*, e il successivo D.M. n. 270 del 22.10.2004, recante *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509*;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e in particolare l'art. 19;
- VISTO il D.M. n. 45 dell'8.2.2013, con il quale è stato emanato il *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;
- VISTO il *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e s.m.i., e in particolare l'art. 12, c. 5, ai sensi del quale *"I dottorandi beneficiari di borsa sono tenuti a svolgere, nell'arco del triennio, attività di ricerca e/o di studio presso istituzioni universitarie o enti di ricerca esteri per un periodo della durata minima di 8 mesi. La durata del periodo all'estero può essere ridotta a non meno di 6 mesi, con l'autorizzazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di dottorato, nel caso di oggettivi e motivati impedimenti. La mancata effettuazione del periodo all'estero comporta la revoca della borsa di studio."*;
- PRESO ATTO delle istanze di riduzione del suddetto periodo minimo, più volte rappresentate dalla Consulta dei Coordinatori di dottorato;
- RITENUTO che, in considerazione dell'importanza che un'esperienza di studio e ricerca in un contesto internazionale riveste per il percorso formativo dei dottorandi, il periodo minimo da trascorrere obbligatoriamente presso istituzioni universitarie o enti di ricerca esteri non possa avere una durata inferiore ai 6 mesi già contemplati dall'articolo succitato, peraltro coincidente con quella prevista per i soggiorni di studio e ricerca all'estero connessi alla fruizione delle borse di studio finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sul P.O.R. F.S.E. 2014-2020;
- RITENUTO che, nei casi di revoca della borsa di studio per la mancata effettuazione del periodo all'estero l'Amministrazione universitaria debba provvedere al recupero totale o parziale delle somme versate, in considerazione dell'ingente impegno economico che l'Ateneo sostiene per rendere disponibili le borse di studio necessarie per l'attivazione dei corsi di dottorato e al fine di poter soddisfare le eventuali richieste di restituzione delle risorse stanziare da parte di enti esterni;

Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI

Tel. 070675.6494, 070675.6491, 070675.6492 - mail: dottoratiemaster@unica.it

https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss05.page - https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page



- RITENUTO di dover pertanto coerentemente modificare l'art. 12, c. 5, del *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*, provvedendo anche ad aggiornare il riferimento all'importo della borsa di studio, rideterminato con D.M. n. 40 del 25.1.2018;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dall'ANVUR sulle proposte di rinnovo dei corsi di dottorato deliberate dagli Organi Accademici per l'a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo;
- CONSIDERATA la necessità di indire i concorsi per l'ammissione ai succitati corsi, al fine di garantire l'espletamento delle procedure di ammissione entro il termine del 30.9.2019 e l'avvio dei medesimi a decorrere dall'inizio dell'a.a. 2019/2020, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e locale vigente in materia;
- RITENUTO che sussistano le ragioni di necessità e urgenza per provvedere alla succitata modifica con decreto rettorale da portare a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 11, c. 2 dello Statuto, senza attendere la prossima convocazione degli Organi Accademici per l'approvazione della medesima secondo l'iter amministrativo ordinario

DECRETA

- Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa, l'art. 12, c. 5, del *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013, e s.m.i., è modificato come segue:
- “5. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate ai dottorandi in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il venir meno di detti requisiti comporta la perdita del diritto alla borsa di studio e l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui si è verificato. *L'importo della borsa è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. n. 40 del 25.1.2018. Tale importo è incrementato nella misura del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero presso università o istituti di ricerca.*
- I dottorandi beneficiari di borsa sono tenuti a svolgere, nell'arco del triennio, attività di ricerca e/o di studio presso istituzioni universitarie o enti di ricerca esteri per un periodo della durata minima di *6 mesi*. La mancata effettuazione del periodo all'estero comporta la revoca della borsa di studio e *l'obbligo di restituzione totale o parziale delle somme ricevute a titolo di borsa.*”.
- Art. 2 La disposizione dell'art. 12, comma 5, del *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*, come modificata dall'art. 1, ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e nella prima seduta utile.

Il Rettore
 Maria Del Zompo
 Sottoscritto con firma digitale

Visto dal Direttore Generale